

DECRETO

n. 91 dell' 11.09.2020

Nuove misure organizzative per la ripresa delle attività di lavoro nella sede del LaMMA di Sesto Fiorentino con decorrenza dal 15 settembre 2020.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);

Vista la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;

Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Vista la circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 con il quale si introducono ulteriori misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale disponendone l'efficacia dalla data del 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e l'applicazione cumulativa, per quanto di interesse, a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020, il cui termine è prorogato anch'esso al 3 aprile 2020;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del sopra richiamato DPCM 22 marzo 2020 laddove si dispone, in relazione alla sospensione delle attività produttive, che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del viru COVID-19 negliambienti di lavoro;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 che dispone l'applicazione delle nuove misure di contenimento del del contagio da Covid-19 nella cosiddetta "fase 2", in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020, dalla data del 4 maggio 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione dell'applicazione di talune misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali introdotte dall'articolo 2 del decreto stesso, stabilita dal 27 aprile 2020 cumulativamente a quelle dello stesso DPCM 10 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha previsto la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti;

Richiamato il Protocollo Quadro sottoscritto il 24 luglio dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali competenti;

Vista la Circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che invita le Amministrazioni a dare corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;

Premesso che:

- l'art. 263 comma 1 del DL 34/20 convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 prevede che a partire dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 le amministrazioni organizzino il lavoro dei propri dipendenti attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro e applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

- l'art. 1 del D.L. 30/07/2020, n. 83 proroga al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza prevedendo che sono parimenti prorogati a tale data i termini previsti dalle disposizioni di cui all'allegato elenco;

- l'art. 39 del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, di cui all'elenco allegato al DL 83/20, garantisce fino al 15 ottobre 2020 ai dipendenti disabili, immunodepressi e conviventi con gli stessi di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

Ritenuto di dare attuazione alle sopra citate disposizioni ed assicurare un progressivo rientro in sede dei dipendenti del LaMMA assicurandone la compatibilità con la tutela della salute e della sicurezza;

Dato atto del guasto dell'impianto di climatizzazione all'interno dei locali della sede di lavoro di Sesto Fiorentino;

Ravvisata la necessità di garantire, ai fini della ripresa dell'attività di lavoro dalla sede di Sesto Fiorentino, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;

Valutato di avviare la riprese delle attività negli uffici in cui è presente uno split ed in particolare D126 divisione oceanografia, D127 divisione geomatica;

Dato atto che hanno diritto al mantenimento del lavoro agile per tutti i giorni lavorativi i dipendenti che rientrano nelle fattispecie di cui alle cat. a) e b) previste dalle circolari n. 2 del 5-3-2020 e n. 4 dell'11-3-2020 e cioè:

a) personale portatore di patologia che lo rende maggiormente esposto al contagio

b) personale convivente con portatori di patologia che li rende maggiormente esposto al contagio

Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione dei dipendenti a cui può essere confermato il lavoro agile, effettuare una ricognizione, nell'ambito della quale:

- può chiedere il mantenimento del TLDS per tutti i giorni o in alternanza con il lavoro in sede, chi si trova in una delle seguenti condizioni:

a1) personale con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92);

b1) personale che abbia nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92);

- può chiedere il mantenimento del TLDS in alternanza con il lavoro in sede, chi si trova in una delle seguenti condizioni:

c) personale con figli fino al quattordicesimo anno di età, anche prevedendo la potenziale alternanza del servizio in telelavoro domiciliare straordinario tra i due genitori oppure il mantenimento dello stesso solo per uno dei due;

d) personale che può recarsi al lavoro esclusivamente utilizzando mezzi pubblici

Ritenuto che il lavoro agile al 50% riguarderà il personale impiegato nelle attività che possono essere svolte con tale modalità;

Tutto, ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di stabilire la ripresa delle attività di lavoro dalla sede di Sesto Fiorentino per i dipendenti nei cui uffici vi è uno split, stante il guasto all'impianto di condizionamento;
3. di dare atto che hanno diritto al mantenimento del lavoro agile per tutti i giorni lavorativi i dipendenti che rientrano nelle fattispecie di cui alle cat. a) e b) previste dalle circolari n. 2 del 5-3-2020 e n. 4 dell'11-3-2020 e cioè:
 - a) personale portatore di patologia che lo rende maggiormente esposto al contagio,
 - b) personale convivente con portatori di patologia che li rende maggiormente esposto al contagio;
4. di stabilire che, ai fini dell'individuazione dei dipendenti a cui può essere confermato il lavoro agile, verrà effettuata una ricognizione nell'ambito della quale:
 - può chiedere il mantenimento del TLDS per tutti i giorni o in alternanza con il lavoro in sede, chi si trova in una delle seguenti condizioni:

a1) personale con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92);

- b1) personale che abbia nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92);
- può chiedere il mantenimento del TLDS in alternanza con il lavoro in sede, chi si trova in una delle seguenti condizioni:
- c) personale con figli fino al quattordicesimo anno di età, anche prevedendo la potenziale alternanza del servizio in telelavoro domiciliare straordinario tra i due genitori oppure il mantenimento dello stesso solo per uno dei due;
- d) personale che può recarsi al lavoro esclusivamente utilizzando mezzi pubblici
5. di disporre che la versione aggiornata del Protocollo Covid dell'Ente verrà quanto prima trasmessa ai dipendenti;
 6. di partecipare il presente provvedimento ai dipendenti del LaMMA e ai soggetti interessati;
 7. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini